

N. 3022 REGISTRO INTERNO DEI CONTRATTI

CONVENZIONE EX ART. 30 DEL D.LGS 267/2000 FRA I COMUNI DI LEGNANO, NERVIANO, RESCALDINA E CERRO MAGGIORE PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DELLE PROCEDURE RELATIVE ALL'ACQUISIZIONE DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI AI SENSI DELL'ART. 37, COMMA 4, LETTERA B, DEL D.LGS. 50/2016 MEDIANTE COSTITUZIONE DI CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (CUC) PRESSO IL COMUNE DI LEGNANO.

L'anno duemilaventuno (2021), il giorno uno (1) del mese di Dicembre presso la sede del Comune di Legnano,

TRA

il Comune di Legnano, con sede legale in Legnano (MI), Piazza San Magno n. 9, codice fiscale n. 00807960158, legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore Lorenzo Radice nato a Legnano (MI) il 11/01/1981 il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. 265 del 30/11/2021, esecutiva ai sensi di legge;

E

il Comune di Nerviano, con sede legale in Nerviano, Piazza Manzoni n. 14, codice fiscale 00864790159, legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore Daniela Colombo, nata a Rho (MI) il 13/09/1959, la quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. 62 del 29/11/2021, esecutiva ai sensi di legge;

E

il Comune di Rescaldina, con sede legale in Rescaldina, Piazza dalla Chiesa n. 15, codice fiscale 01633080153, legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore Gilles Andrè Ielo, nato a Mulhouse (Francia) il 08/09/1977, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. 83 del 26/11/2021, esecutiva ai sensi di legge;

E

il Comune di Cerro Maggiore, con sede legale in Cerro Maggiore, Via San Carlo n. 17, codice fiscale 01230310151 legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore Giuseppina Berra, nata a Legnano il 06/05/1959, la quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 29/11/2021, esecutiva ai sensi di legge;

PREMESSO CHE

- i Comuni di Legnano e Nerviano hanno sottoscritto in data 30.11.2015 una Convenzione, ex art. 30 del D.Lgs. 267/2000, di durata triennale, per l'istituzione e la gestione di una Centrale Unica di Committenza deputata all'acquisizione di forniture, servizi e lavori per gli enti aderenti, in applicazione della normativa in materia di acquisti per i Comuni non capoluogo di provincia ed in ottemperanza alle disposizioni del previgente D.Lgs. 163/2006;
- in data 02.08.2016 è stata formalizzata l'adesione del Comune di Rescaldina;
- in data 30.11.2018 è stata stipulata una nuova convenzione, ex art. 30 del D.Lgs. 267/2000, tra i medesimi Comuni con l'aggiunta del Comune di Cerro Maggiore, di durata triennale, aggiornata alle disposizioni del "*nuovo codice dei contratti*" di cui al D.Lgs. 50/2016;

CONSIDERATO CHE

- il D.Lgs 50/2016, successivamente modificato dal D.Lgs. 56/2017, all'art. 37 "*aggregazioni e centralizzazione delle committenze*" ha introdotto un sistema obbligatorio di qualificazione per le stazioni appaltanti e le centrali di committenza, gestito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), basato sul possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del D.Lgs. 50/2016, per poter acquisire forniture, servizi e lavori;
- ai sensi dell'art. 216, comma 10, del D.Lgs. 50/2016, fino all'entrata in vigore del sistema di qualificazione di cui all'art. 38, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e all'emanazione del D.P.C.M. di cui al comma 5 del citato articolo, con il quale devono essere stabiliti i criteri e modalità per la costituzione delle Centrali di committenza in forma di aggregazione di Comuni non capoluogo di provincia, i predetti requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA), istituita presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- la Centrale Unica di Committenza istituita dai Comuni di Legnano, Nerviano, Rescaldina e Cerro Maggiore è regolarmente iscritta presso l'AUSA;
- l'emanazione del D.L. 18/04/2019 n. 32, come modificato dal D.L. 31/05/2021 n. 77 e convertito in Legge n. 108 del 29/07/2021, ad oggetto "*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*", ed in particolare l'art. 52, comma 1, lettera a), punto 1.2. del D.L. 77/2021, ha sospeso sino al 30/06/2023 per i Comuni non capoluogo di provincia l'applicazione dell'art. 37, comma 4, del D.Lgs 50/2016, quanto all'obbligo di avvalersi delle modalità di acquisizione centralizzata di lavori, servizi e forniture ivi indicate, ad eccezione delle procedure afferenti ai lavori, servizi e forniture finanziate con fondi PNRR e PNC di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del D.L. 18/04/2019 n. 32, come convertito, e s.m.i.;

- è intenzione dei predetti enti proseguire l'esperienza della gestione associata della Centrale Unica di Committenza in forma convenzionale ex art. 30 del D.Lgs. 267/2000, ancorché in vigore dell'art. 1, comma 1, del richiamato D.L. 18/04/2019 n. 32, come modificato dal D.L. 77/2021, al fine di conseguire la centralizzazione delle procedure di affidamento presso una struttura specializzata in grado di assicurare un maggior livello di professionalità ed efficacia nell'espletamento dei procedimenti, nonché una possibile razionalizzazione della spesa attraverso l'aggregazione degli acquisti di forniture, servizi o lavori;

PREMESSO, INOLTRE

- che i Comuni di Legnano, Nerviano, Rescaldina e Cerro Maggiore hanno approvato, con le seguenti deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali, la presente convenzione per la gestione, in forma associata, delle procedure di acquisizione di forniture, servizi e lavori secondo quanto previsto dall'art. 37, comma 4, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016, mediante individuazione del Comune di Legnano quale ente capofila per tutti gli stessi Comuni associati:

- a) deliberazione n. 265 del 30/11/2021, adottata dal Consiglio Comunale di Legnano, esecutiva ai sensi di legge,
- b) deliberazione n. 62 del 29/11/2021, adottata dal Consiglio Comunale di Nerviano, esecutiva ai sensi di legge,
- c) deliberazione n. n. 83 del 26/11/2021, adottata dal Consiglio Comunale di Rescaldina, esecutiva ai sensi di legge,
- d) deliberazione n. 61 del 29/11/2021, adottata dal Consiglio Comunale di Cerro Maggiore, esecutiva ai sensi di legge

- con la presente convenzione le parti intendono definire i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 Oggetto, finalità ed ambito applicativo della convenzione

1. Le premesse costituiscono parte integrante della convenzione, per consentirne la corretta interpretazione ed applicazione.
2. I Comuni di Legnano, Nerviano, Rescaldina e Cerro Maggiore, per le ragioni indicate in premessa, con la presente convenzione istituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30 del D.Lgs. 267/2000, una Centrale Unica di Committenza per la gestione in forma associata della funzione e delle attività di acquisizione di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 37, comma 4, lettera b), del D.Lgs. 50/2016 e nei termini specificati negli articoli seguenti.

3. La Centrale Unica di Committenza viene individuata ed istituita presso il Comune di Legnano, designato quale Comune capofila; alla Centrale Unica di Committenza viene delegata da parte dei Comuni associati aderenti alla presente convenzione la gestione delle funzioni e delle attività volte all'acquisizione di lavori, servizi e forniture, in relazione a quanto previsto dalla normativa, operando la stessa in nome e per conto dei Comuni deleganti, nei termini, alle condizioni e con le modalità previste dalla presente convenzione.
4. La convenzione è finalizzata a:
 - a) consentire ai Comuni associati l'ottimale gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture;
 - b) consentire ai Comuni associati una migliore programmazione degli acquisti di forniture e servizi, nella prospettiva di una gestione più efficace ed efficiente delle procedure di acquisizione;
 - c) consentire ai Comuni associati di razionalizzare l'utilizzo delle risorse umane, strumentali ed economiche impiegate nella gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture;
 - d) conseguire un processo di razionalizzazione della spesa attraverso l'aggregazione degli acquisti di forniture, servizi o lavori;
 - e) valorizzare le risorse umane impegnate nelle attività relative alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, anche mediante rafforzamento della qualificazione e delle competenze;
 - f) produrre risparmi di spesa, mediante la gestione unitaria delle procedure di acquisizione, la realizzazione di economie di scala e di sinergie tra i Comuni associati.
5. La presente convenzione si applica alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture disciplinate dal D.Lgs. 50/2016.
6. Risultano, in particolare, comprese nell'ambito di applicazione della presente convenzione, in termini specificativi rispetto a quanto prefigurato dal precedente comma 5, sino al 30/06/2023 le procedure finalizzate all'affidamento di lavori, servizi e forniture finanziati con i fondi PNRR e PNC, di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del D.L. 18/04/2019 n. 32, come convertito, e s.m.i.;
7. I Comuni associati, previa intesa con il Comune capofila, possono affidare alla Centrale Unica di Committenza, anche prima dell'01/07/2023, mediante appositi specifici provvedimenti di delega, l'esperimento delle procedure per l'affidamento di lavori di importo superiore a € 150.000,00 e per l'affidamento di servizi e forniture di importo superiore alle soglie comunitarie di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del D.Lgs. 50/2016, finalizzate all'affidamento di contratti non finanziati con fondi PNRR e PNC. Dette procedure vengono avviate dall'ente capofila nel rispetto dei tempi dettati dalla normativa vigente, tenendo conto delle procedure da gestire già programmate e ricomprese nell'ambito obbligatorio della convenzione di cui al precedente comma 6.

8. La presente convenzione non si applica a tutte le procedure finalizzate all'affidamento di contratti non disciplinate dal D.Lgs. n. 50/2016.
9. Fatti salvi gli obblighi di acquisto di forniture e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria previsti dall'art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006, i singoli Comuni associati possono acquisire autonomamente forniture e servizi, anche di valore superiore a detta soglia, attraverso gli strumenti elettronici gestiti da Consip S.p.a. o dal soggetto aggregatore di riferimento, intendendosi come tale il soggetto aggregatore di Regione Lombardia iscritto all'elenco previsto dall'art. 9, comma 1, del D.L. n. 66/2014 convertito con modificazioni dalla Legge n. 89/2017.
10. Fatte salve le esclusioni già previste nei precedenti commi, la presente convenzione non si applica inoltre:
 - a) alle acquisizioni di forniture e servizi mediante spese economali;
 - b) all'affidamento di lavori di somma urgenza, con riferimento ai quali ciascun Comune provvede nel rispetto delle norme vigenti;
 - c) al conferimento di incarichi professionali e consulenze intesi come contratti di prestazione d'opera, affidati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, e seguenti del D. Lgs. n. 165/2001;
 - d) alle procedure di erogazione di contributi o di altri benefici economici poste in essere dai singoli Comuni associati in virtù dell'articolo 12 della Legge n. 241/1990;
 - e) alle procedure di acquisto effettuate da aziende speciali (articolo 114 del D. Lgs. 267/2000), organizzazioni consortili (articolo 31 del D. Lgs. 267/2000), da fondazioni, associazioni, società, sia a capitale interamente pubblico sia a capitale misto pubblico - privato, costituite o partecipate dai singoli Comuni associati;
 - f) alle procedure di affidamento di lavori effettuate da parte di un concessionario di servizi ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera d), del D. Lgs. 50/2016;
 - g) alle opere di urbanizzazione primaria, ai sensi dell'art. 36, comma 4, del D. Lgs. 50/2016 e fermo restando quanto stabilito dall'articolo 16 del D.P.R. n. 380/2001 in relazione all'affidamento dei lavori per lo scomputo di oneri di urbanizzazione primaria;
 - h) alle procedure poste in essere da soggetti privati in relazione alle ulteriori fattispecie particolari connesse a finanziamenti pubblici individuate dall'art. 1 del D. Lgs. 50/2016 e da altre disposizioni di legge.

Art. 2 Comune capofila operante come Centrale Unica di Committenza per i Comuni associati

1. I Comuni aderenti alla presente convenzione designano, ai sensi dell'art. 30, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, come ente capofila il Comune di Legnano per la gestione in forma associata delle acquisizioni di lavori, servizi e forniture, il quale opera in luogo e per conto degli enti deleganti nei termini, alle condizioni e con le modalità previste dalla presente convenzione.

2. Il Comune di Legnano istituisce una struttura organizzativa operante quale Centrale Unica di Committenza in relazione all'esercizio delle funzioni e delle attività delegate con la presente convenzione.
3. La struttura organizzativa istituita dal Comune di Legnano per l'esercizio delle attività di Centrale Unica di Committenza non ha soggettività giuridica e, pertanto, tutti gli elementi identificativi del Comune stesso sono utilizzati nelle procedure svolte dalla Centrale Unica di Committenza, con particolare riguardo:
 - a) ai riferimenti per comunicazioni e contatti utili agli operatori economici;
 - b) ai riferimenti per accessi, sopralluoghi e notifiche;
 - c) ai riferimenti fiscali.
4. Per quanto concerne gli obblighi di iscrizione e comunicazione all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) e gli obblighi legati all'individuazione del soggetto operante come Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA), si osservano le disposizioni dettate dall'Autorità stessa.
5. I singoli Comuni associati, qualora agiscano autonomamente ai sensi di legge e secondo le previsioni della presente convenzione, sono ad ogni effetto stazioni appaltanti e mantengono tale natura giuridica, con i conseguenti obblighi di iscrizione e comunicazione di cui al comma precedente.

Art. 3 Operatività della convenzione e durata

1. La presente convenzione ha durata di tre (3) anni a far data dal 1 dicembre 2021, al fine di assicurare stabilità alle attività della struttura organizzativa individuata come Centrale Unica di Committenza.
2. Entro i sei (6) mesi precedenti la scadenza della convenzione i Comuni associati avviano un processo finalizzato a verificare i risultati conseguiti dalla stessa ed a definire per le stesse attività la futura organizzazione, nel rispetto dell'autonomia organizzativa dei singoli enti e della normativa in materia. Qualora i Comuni associati optino per il mantenimento del modello organizzativo associato pervengono alla formalizzazione di una nuova convenzione, recettiva degli eventuali miglioramenti organizzativi e delle attualizzazioni conseguenti all'evoluzione del quadro normativo di riferimento.

Art. 4 Funzioni esercitate dal Comune Capofila operante come Centrale Unica di Committenza e principi regolanti l'esercizio delle attività.

1. Il Comune capofila svolge, su richiesta e d'intesa con i Comuni associati, le seguenti funzioni ed attività correlate all'acquisizione di lavori, servizi e forniture:
 - a) collabora alla redazione del capitolato speciale e degli altri documenti di gara;

- b) approva il bando, il disciplinare ed indice la procedura di gara;
 - c) acquisisce il CIG ove necessario;
 - d) nomina la Commissione di gara nel rispetto di quanto previsto al successivo art. 13;
 - e) gestisce la procedura di gara sino all'aggiudicazione;
 - f) cura i seguenti adempimenti amministrativi:
 - adempie agli obblighi di pubblicità dall'indizione sino all'esito di gara;
 - verifica per l'aggiudicatario ed il secondo in graduatoria il possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 83 del D.lgs 50/2016;
 - assume la determinazione di aggiudicazione ex art. 32 del D.lgs 50/2016 e la trasmette ai Comuni interessati;
 - adempie alle comunicazioni di cui all'art. 76 del D.Lgs 50/2016;
 - g) decide in merito ad eventuali istanze di autotutela rispetto a propri atti e provvedimenti;
 - h) gestisce l'eventuale contenzioso nel rispetto di quanto disposto dal successivo art. 9.
2. La Centrale Unica di Committenza provvede alla gestione delle comunicazioni con l'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) e con gli organismi da questa dipendenti in relazione alle attività previste in ordine alla vigilanza sulle procedure di affidamento di contratti pubblici, per le fasi di propria competenza.
 3. Nell'esercizio delle funzioni previste dai precedenti commi 1 e 2, il Comune Capofila svolge la propria attività nel rispetto dei principi dell'ordinamento Comunitario e delle norme definite dal D.Lgs. n. 50/2016.
 4. Nell'organizzazione delle procedure che vengono contemporaneamente effettuate per conto di più Comuni, al fine di favorire l'accesso delle micro, piccole e medie imprese la Centrale Unica di Committenza, ove possibile ed economicamente conveniente, suddivide gli appalti in lotti funzionali.
 5. La Centrale Unica di Committenza, prima di procedere alla formazione del bando o della lettera di invito e dei correlati atti di gara per la loro pubblicazione o per il loro invio, acquisisce la determinazione a contrarre dal Comune convenzionato, al fine di verificare la sussistenza della copertura della spesa necessaria per l'acquisizione dei lavori, servizi o forniture richiesti e l'avvenuto adempimento delle altre attività prodromiche di competenza del Comune medesimo; qualora la procedura di affidamento riguardi più Comuni convenzionati provvede ad acquisire tutte le determinazioni a contrarre.

Art. 5 Funzioni e attività ulteriori che possono essere svolte dal Comune capofila operante come Centrale Unica di Committenza nell'interesse e in collaborazione con i Comuni associati

1. Ai fini della più efficace realizzazione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, ciascun Comune associato comunica alla Centrale Unica di Committenza, entro il 30 aprile e il 31 ottobre di ciascun anno ed in ogni caso con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza contrattuale, i contratti di lavori, servizi e forniture in scadenza nell'esercizio successivo o comunque da appaltarsi nell'esercizio medesimo.
2. Qualora emerga, in corso d'esercizio, l'esigenza di effettuare un affidamento non previsto originariamente, fatto salvo, se necessario, l'obbligo in capo a ciascun Comune interessato di adeguare i propri strumenti programmatici, quest'ultimo informa tempestivamente l'ente capofila, fornendo tutti gli elementi utili per l'avvio delle procedure di acquisizione di lavori, servizi o forniture; dette procedure vengono avviate dall'ente capofila nel rispetto dei tempi dettati dalla normativa vigente, tenendo conto delle procedure da gestire già programmate.

Art. 6 Funzioni e attività di competenza dei singoli Comuni in ordine alle procedure gestite dall'Ente capofila operante come Centrale Unica di Committenza

1. I singoli Comuni convenzionati, in relazione all'acquisizione di lavori, servizi e forniture mediante procedure gestite dalla Centrale Unica di Committenza, svolgono le seguenti funzioni ed attività:
 - a) programmazione dei propri fabbisogni, anche attraverso l'adozione e l'approvazione dei programmi annuali e pluriennali previsti dalla legge;
 - b) individuazione del Responsabile unico del procedimento per le procedure riguardanti il singolo Comune;
 - c) progettazione, in tutte le fasi, dei lavori, dei servizi e delle forniture;
 - d) individuazione delle prestazioni da acquisire nonché redazione ed approvazione dei progetti e di tutti gli altri atti ed elaborati che ne costituiscono il presupposto;
 - e) acquisizione dei codici CIG e CUP, ove previsti;
 - f) pagamento del contributo A.N.A.C. per le procedure di proprio interesse;
 - g) collaborazione con la Centrale Unica di Committenza, al fine dello svolgimento delle procedure di acquisizione nel modo più efficace possibile;
 - h) adozione della determinazione a contrarre prevista dall'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e dall'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, con approvazione dei relativi capitolati speciali, delle modalità di scelta del contraente, del criterio di aggiudicazione, dei requisiti di partecipazione, dei criteri di valutazione e con assunzione del relativo impegno di spesa;
 - i) presa d'atto delle risultanze di gara con eventuale rideterminazione dell'impegno di spesa;
 - j) formalizzazione del contratto con l'operatore economico individuato quale affidatario;

- k) gestione di tutte le attività relative all'esecuzione del contratto previste dal D.Lgs. n. 50/2016 nonché da normative specifiche;
- l) svolgimento di tutte le attività informative e comunicative connesse all'esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture.

Art. 7 Contratti derivanti dalle procedure di affidamento gestite dal Comune capofila operante come Centrale Unica di Committenza

1. Le procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture svolte dal Comune capofila contemporaneamente nell'interesse di più Comuni convenzionati possono dare luogo, in alternativa:
 - a) alla stipulazione di un unico contratto con l'affidatario, sottoscritto come contratto plurilaterale dai competenti Dirigenti/Responsabili di Servizio di ciascun Comune;
 - b) alla stipulazione di singoli contratti con l'affidatario da parte di ciascun Comune interessato.
2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, i Comuni associati definiscono, in accordo con la Centrale Unica di Committenza, la scelta più idonea in rapporto:
 - a) alla natura e alle peculiarità del contratto;
 - b) alla semplificazione dei rapporti con l'operatore economico affidatario.

Art. 8 Gestione dei documenti derivanti dalle procedure svolte dal Comune capofila operante come Centrale Unica di Committenza e gestione delle richieste di accesso

1. L'ente capofila conserva stabilmente, nel rispetto delle norme in materia di archiviazione e conservazione documentale, i documenti acquisiti e formati nel corso delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture svolte in attuazione di quanto previsto dalla presente convenzione.
2. Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso da parte degli aventi diritto, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 50/2016 e sino alla fase dell'aggiudicazione, il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale Unica di Committenza assume il ruolo di responsabile del relativo procedimento, fatte salve le competenze del RUP per i documenti formati o detenuti dallo stesso.

Art. 9 Gestione del contenzioso derivante dalle procedure gestite dal Comune capofila operante come Centrale Unica di Committenza

1. Il contenzioso derivante dalle procedure gestite dal Comune capofila e le relative notificazioni sono disciplinate dal D.Lgs. 104/2010.

2. In relazione agli eventuali contenziosi insorti con riferimento alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture gestite dal Comune capofila, quest'ultimo fornisce al Comune nel cui interesse è stata gestita la procedura tutti gli elementi utili ad una valutazione congiunta in merito alla costituzione in giudizio, mettendo tempestivamente a disposizione tutti i documenti relativi alla procedura rispetto alla quale è insorto il contenzioso.
3. Il Comune capofila, tenuto conto dell'esito della valutazione di cui al precedente comma, assume, motivandoli, eventuali provvedimenti di costituzione in giudizio, individuando il relativo legale cui affidare la difesa ed impegnando la relativa spesa. Dei provvedimenti assunti viene data tempestiva comunicazione al Comune associato qualora il contenzioso insorto riguardi una procedura svolta nell'interesse di quest'ultimo.
4. Il Comune associato nell'interesse del quale è stata svolta la procedura di gara, valutato il quadro delineato dall'ente capofila in relazione al contenzioso insorto, assume autonome decisioni in merito alla sua eventuale costituzione nel giudizio medesimo.

Art. 10 Struttura organizzativa dedicata all'acquisizione di lavori, forniture e servizi

1. Il Comune individuato come ente capofila per la gestione associata delle acquisizioni di lavori, servizi e forniture:
 - a) con provvedimento dell'organo competente definisce la dotazione di personale da preporre alla Centrale, utilizzando anche il personale degli enti associati assegnato mediante convenzione ai sensi dell'art. 14 del CCNL 22.1.2004;
 - b) con apposito provvedimento approva eventuali specifiche disposizioni integrative del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, ai sensi dell'art. 48, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000, per le quali gli elementi contenuti nella presente convenzione costituiscono i criteri di riferimento, per la disciplina della struttura operante come Centrale Unica di Committenza.
2. Il Sindaco del Comune individuato come ente capofila con proprio provvedimento nomina il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale Unica di Committenza, al quale sono attribuite le funzioni di cui all'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 con riferimento alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture ed agli aspetti organizzativi nell'ambito dell'attività della medesima struttura. Tale Responsabile è individuato tra le unità di personale inserite nella dotazione organica con la qualifica dirigenziale.
3. Il Dirigente responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale Unica di Committenza agisce per conto della stessa mediante proprie determinazioni, contrassegnate e numerate in forma distinta da quelle adottate come responsabile di altri servizi per i quali risulta incaricato dal Comune di appartenenza, pur venendo successivamente inserite nel registro generale del Comune capofila.

4. Tale Dirigente coordina altresì l'attività delle risorse umane assegnate alla Centrale Unica di Committenza e attribuisce ad esse le mansioni specifiche.
5. Sono comunque fatte salve le disposizioni del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune capofila, in quanto compatibili.
6. Ai sensi dell'art. 113, commi 2 e 5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per i compiti svolti dal personale dell'Ufficio Centrale Unica di Committenza nell'espletamento delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto degli Enti associati, compreso il Comune di Legnano, è riconosciuta una quota pari al 25% dell'80% del fondo previsto dal comma 2 del citato articolo 113 per le gare svolte dalla CUC. Gli enti associati prevedono le somme da destinare a tale quota nei quadri economici delle procedure di gara. Detta quota viene corrisposta al termine della procedura di affidamento. I singoli Comuni associati si impegnano a recepire nei propri regolamenti e a dare attuazione al presente comma con effetto dalla data di stipula della presente convenzione, anche in pendenza dell'adozione e/o adeguamento dei relativi regolamenti.

Art. 11 Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale Unica di Committenza – Ruolo e competenze

1. Il Dirigente nominato ai sensi dell'art. 10 responsabile dell'Unità Organizzativa che svolge le attività di Centrale Unica di Committenza esercita le competenze previste dall'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 in ordine alla gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, secondo le modalità e nel rispetto delle previsioni organizzative stabilite dalla presente convenzione e dagli atti di organizzazione assunti dal Comune capofila.
2. Il Dirigente di cui al comma 1 coordina l'attività affidata alla competenza della Centrale unica di Committenza ai sensi della presente convenzione.

Art. 12 Responsabile unico del procedimento per le acquisizioni di lavori, forniture e servizi e Responsabile della procedura di gara

1. I singoli Comuni associati che acquisiscono lavori, servizi e forniture facendo ricorso alla Centrale Unica di Committenza nominano per ciascuna acquisizione un Responsabile unico del procedimento, con i compiti e le funzioni di cui all'art. 31 del D.Lgs. 50/2016.
2. La Centrale Unica di Committenza nomina per ciascuna procedura un Responsabile della Procedura di gara ex art. 31, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, per le attività di competenza della Centrale medesima.

Art. 13 Commissione di gara

1. La commissione di gara, ove necessaria, è nominata con determinazione del Dirigente responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale Unica di Committenza in accordo con i Comuni interessati, in conformità alle norme in materia.

Art. 14 Forme di consultazione tra i Comuni associati - Conferenza dei Sindaci

1. I Sindaci dei Comuni associati, o loro delegati, costituiscono la Conferenza deputata a verificare l'andamento dell'attività della Centrale Unica di Committenza, condividere le scelte organizzative fondamentali per il suo funzionamento, monitorare l'attività, l'andamento economico e i risultati, nonché a formulare osservazioni e proposte in merito, ivi comprese eventuali modifiche alla presente convenzione.
2. La Conferenza è convocata con cadenza almeno annuale dal Sindaco del Comune capofila, il quale ne è il Presidente.
3. La Conferenza dei Sindaci, oltre alle attribuzioni stabilite nel comma 1, provvede:
 - a) ad adottare le decisioni in ordine ad eventuali successive richieste di adesione alla presente convenzione da parte di altri Comuni o di altre amministrazioni aggiudicatrici;
 - b) ad approvare il rendiconto annuale della Centrale Unica di Committenza, corredandolo di una relazione illustrativa dell'attività svolta;
 - c) ad approvare la ripartizione delle spese relative al funzionamento della Centrale Unica di Committenza.
4. Funge da Segretario il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale Unica di Committenza o suo delegato.

Art. 15 Rapporti finanziari e riparto delle spese

1. Il Comune capofila conforma l'attività della struttura organizzativa dedicata alla gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture ai principi di razionalizzazione delle procedure e di efficacia ed efficienza.
2. Al fini di cui al comma 1, i Comuni associati si impegnano ad utilizzare personale proprio per il funzionamento della struttura organizzativa operante come Centrale Unica di Committenza, fatte salve motivate ipotesi per le quali risulti opportuna una professionalità specifica o con particolari abilitazioni, non rinvenibile all'interno della dotazione organica della Centrale stessa e dei Comuni aderenti.
3. Le spese dirette connesse all'espletamento di ogni singola gara (contributo per l'Autorità di vigilanza, spese per pubblicazione bandi e avvisi, spese per Commissione di gara, spese legali per eventuali contenziosi riferiti a gare svolte nell'esclusivo interesse di un solo Comune, ecc..),

sono interamente poste a capo del Comune nel cui interesse viene espletata la gara medesima; in caso di spese dirette sostenute per procedure di affidamento congiunte nell'interesse dei Comuni aderenti alla presente convenzione, queste vengono ripartite sulla base degli importi posti a base di gara riferiti ai singoli Comuni.

4. Le spese generali strettamente connesse al funzionamento della Centrale Unica di Committenza (oneri per la retribuzione del personale preposto alla CUC, spese di cancelleria e stampati, spese postali, spese per eventuale acquisto hardware e software e relativi canoni di manutenzione, ecc.) sono ripartite tra i Comuni associati come di seguito indicato, secondo principi di solidarietà e di incidenza effettiva delle procedure di ciascun Comune sul carico di lavoro complessivo posto in capo della Centrale medesima:
 - a) per il 30% in base alla popolazione dei singoli Comuni associati al 31 dicembre dell'anno precedente il riparto, in rapporto proporzionale alla popolazione complessiva dei Comuni convenzionati;
 - b) per il 35% in base al numero annuo di gare gestite per il singolo Comune associato, in rapporto proporzionale al numero di gare complessivo annuo dei Comuni convenzionati
 - c) per il 35% in base al valore per l'anno di riferimento delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture ricondotte alla gestione della Centrale Unica di Committenza da parte dei singoli Comuni associati, in rapporto proporzionale al valore complessivo annuo di tutte le procedure gestite dalla Centrale
5. Il rimborso delle spese dirette di cui al comma 3 da parte degli enti associati a favore del Comune capofila avviene con cadenza quadrimestrale, su rendicontazione predisposta da quest'ultimo.
6. Il rimborso delle spese generali di cui al comma 4 ha luogo annualmente in un'unica soluzione, previa rendicontazione e ripartizione predisposte dal Comune capofila riferita all'esercizio precedente, approvate dalla Conferenza dei Sindaci di cui all'articolo 14 entro il 31 gennaio dell'esercizio successivo; il pagamento del suddetto rimborso ha luogo, da parte del Comune associato, entro 30 giorni dal formale ricevimento della rendicontazione medesima e comunque non oltre il 28 febbraio.
7. Il Dirigente responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale Unica di Committenza, sulla base delle comunicazioni dei fabbisogni e del programmi presentati da ciascun Comune associato, predispone entro il 30 novembre di ogni anno un riparto preventivo delle spese generali relative all'esercizio successivo, da inviare agli enti associati per l'allocazione dei relativi stanziamenti nel bilancio di previsione. Nel corso dell'esercizio l'andamento delle spese sostenute e del loro riparto è costantemente monitorato da parte del Responsabile della Centrale, con obbligo di informazione ai Comuni associati per le conseguenti eventuali variazioni di bilancio .

Art. 16 Risorse strumentali

1. Il Comune capofila mette a disposizione i locali, le attrezzature ed i servizi necessari al funzionamento della struttura organizzativa per le attività relative all'acquisizione di lavori, servizi e forniture in forma associata.
2. I Comuni associati mettono a disposizione del Comune capofila le risorse strumentali che risultino necessarie per lo svolgimento di procedure specifiche di loro interesse, fermo restando quanto previsto dal precedente art. 15.
3. I Comuni associati consentono all'ente capofila l'accesso ai propri dati quando necessario per l'espletamento delle procedure da esso gestite per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture. A tal fine i Comuni associati definiscono congiuntamente le misure finalizzate a garantire la sicurezza dell'accesso ai dati suddetti ed al rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Art. 17 Riservatezza

1. La struttura organizzativa individuata dall'ente capofila gestisce i dati personali relativi alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture nel rispetto delle condizioni determinate e delle misure richieste dal D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni e dal Regolamento europeo UE 679/2016 in materia di trattamento dei dati personali (GDPR).
2. Il Comune capofila è il Titolare dei trattamenti dei dati personali gestiti in relazione alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture di competenza della Centrale medesima per le fasi da essa gestite.
3. I singoli Comuni associati sono Titolari dei trattamenti dei dati personali in relazione alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture di competenza della struttura organizzativa operante come Centrale Unica di Committenza per le fasi da essi gestite, riconducibili in particolare alla programmazione, alla progettazione e all'esecuzione.
4. Il Comune capofila ed i Comuni associati definiscono ogni opportuna misura finalizzata ad assicurare il trattamento di dati personali e di informazioni nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni e dal citato Regolamento europeo UE 679/2016.

Art. 18 Prevenzione della corruzione

1. Le attività della struttura organizzativa operante come Centrale Unica di Committenza sono svolte nel rispetto delle disposizioni della legge n. 190/2012 e con riferimento al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) adottato dal Comune capofila.

2. I Comuni associati possono definire d'intesa specifiche misure per la prevenzione della corruzione, anche in relazione a problematiche e criticità di contesto rilevate, da sottoporre al Responsabile della Prevenzione della Corruzione del Comune capofila per l'inserimento nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC).
3. In relazione alle attività svolte dai dipendenti dei singoli Comuni associati nelle fasi relative alle acquisizioni di lavori, servizi o forniture (in particolare nelle fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione), non gestite dall'ente capofila, gli stessi devono rispettare il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) adottato dal proprio Comune.

Art. 19 Revisione della convenzione ed adeguamento dinamico

1. I contenuti della presente convenzione che recano riferimenti alle disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 nonché ai provvedimenti attuativi delle stesse e ad altre disposizioni di legge in materia si considerano automaticamente adeguate alle eventuali disposizioni sopravvenute.
2. Qualora le disposizioni sopravvenute dettino disposizioni comportanti modifiche obbligatorie ai contenuti della presente convenzione, i Comuni associati provvedono alla revisione delle clausole della stessa che dovessero risultare non più applicabili o da modificare.
3. Fatto salvo quanto previsto dai precedenti commi 1 e 2, i Comuni associati provvedono alla revisione della presente convenzione quando risulti necessario per ragioni di ottimizzazione organizzativa delle attività regolate dalla convenzione stessa.

Art. 20 Recesso dalla convenzione - Scioglimento della convenzione

1. Ciascun Comune associato può recedere dalla presente convenzione con un preavviso di almeno sei (6) mesi.
2. Il recesso deve essere motivato, con riferimento a ragioni di pubblico interesse. E' in ogni caso considerato motivo di pubblico interesse l'adesione del Comune ad una Unione di Comuni con conseguente attribuzione alla stessa della funzione relativa alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture in base a quanto previsto dall'art. 37, comma 4, lettera b), del D.Lgs. 50/2016.
3. I Comuni associati sciolgono la presente convenzione:
 - a) quando sia sopravvenuta una disposizione di legge che obblighi gli enti alla scelta di un diverso modello organizzativo per la gestione delle funzioni di acquisizione di lavori, forniture e servizi;
 - b) quando essi optino, sulla base di scelta formalizzata dai rispettivi organi competenti, per un diverso modello organizzativo per la gestione in forma associata, aggregata o congiunta delle funzioni di acquisizione di lavori, forniture e servizi;

- c) qualora ragioni economiche e di funzionalità non rendano più conveniente la gestione associata delle funzioni di acquisizione di lavori, forniture e servizi nei termini regolati dalla presente convenzione.
4. Allo scioglimento della convenzione i Comuni associati definiscono le modalità di devoluzione o di riacquisizione delle eventuali risorse strumentali messe dagli stessi a disposizione dell'ente individuato come capofila.

Art. 21 Risoluzione delle controversie

1. La risoluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra i Comuni associati in merito all'esecuzione della presente convenzione è risolta prioritariamente in via bonaria.
2. Qualora i Comuni associati non riescano ad addivenire alla risoluzione in via bonaria, le controversie sono devolute all'Autorità Giudiziaria territorialmente competente.

Art. 22 Copertura assicurativa

1. Il Comune Capofila provvede a stipulare idonea polizza assicurativa per la responsabilità patrimoniale a copertura dei rischi derivanti dalle funzioni attribuite con la presente convenzione, il cui onere è ripartito tra i Comuni associati ai sensi dell'art. 15.
2. Dalla predetta polizza è esclusa la responsabilità derivante da colpa grave, per la cui copertura il personale assegnato alla CUC potrà provvedere a stipulare polizza assicurativa privata.

Letto, approvato e sottoscritto

Per il Comune di LEGNANO
Il Sindaco (Lorenzo Radice)

Per il Comune di NERVIANO
Il Sindaco (Daniela Colombo)

Per il Comune di RESCALDINA
Il Sindaco (Gilles André Ielo)

Per il Comune di CERRO MAGGIORE
Il Sindaco (Giuseppina Berra)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art 6, comma 3, del D.Lgs. n° 179/2012 convertito in Legge n° 221/2012 con le modalità di cui al D.Lgs. n° 82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Sommario

ART. 1 OGGETTO, FINALITÀ ED AMBITO APPLICATIVO DELLA CONVENZIONE	3
ART. 2 COMUNE CAPOFILA OPERANTE COME CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PER I COMUNI ASSOCIATI	5
ART. 3 OPERATIVITÀ DELLA CONVENZIONE E DURATA	6
ART. 5 FUNZIONI E ATTIVITÀ ULTERIORI CHE POSSONO ESSERE SVOLTE DAL COMUNE CAPOFILA OPERANTE COME CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA NELL'INTERESSE E IN COLLABORAZIONE CON I COMUNI ASSOCIATI	8
ART. 6 FUNZIONI E ATTIVITÀ DI COMPETENZA DEI SINGOLI COMUNI IN ORDINE ALLE PROCEDURE GESTITE DALL'ENTE CAPOFILA OPERANTE COME CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA	8
ART. 7 CONTRATTI DERIVANTI DALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO GESTITE DAL COMUNE CAPOFILA OPERANTE COME CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA	9
ART. 8 GESTIONE DEI DOCUMENTI DERIVANTI DALLE PROCEDURE SVOLTE DAL COMUNE CAPOFILA OPERANTE COME CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA E GESTIONE DELLE RICHIESTE DI ACCESSO	9
ART. 9 GESTIONE DEL CONTENZIOSO DERIVANTE DALLE PROCEDURE GESTITE DAL COMUNE CAPOFILA OPERANTE COME CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA	9
ART. 10 STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEDICATA ALL'ACQUISIZIONE DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI	10
ART. 11 RESPONSABILE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA OPERANTE COME CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA – RUOLO E COMPETENZE	11
ART. 12 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO PER LE ACQUISIZIONI DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI E RESPONSABILE DELLA PROCEDURA DI GARA	11
ART. 13 COMMISSIONE DI GARA	12
ART. 14 FORME DI CONSULTAZIONE TRA I COMUNI ASSOCIATI - CONFERENZA DEI SINDACI	12
ART. 15 RAPPORTI FINANZIARI E RIPARTO DELLE SPESE	12
ART. 16 RISORSE STRUMENTALI	14
ART. 17 RISERVATEZZA	14
ART. 18 PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	14
ART. 19 REVISIONE DELLA CONVENZIONE ED ADEGUAMENTO DINAMICO	15
ART. 20 RECESSO DALLA CONVENZIONE - SCIOGLIMENTO DELLA CONVENZIONE	15
ART. 21 RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE	16
ART. 22 COPERTURA ASSICURATIVA	16